



COMUNE DI ROMANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 21/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 17:30, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CATTE LUCIA	SI
FRASSETTO ANGELA ANDREA	--
MELONI PIETRO	SI
ORGOLESU VALENTINA	--
SANNA GIOVANNI ANDREA	--
PISANU DARIO	SI
SECHI MASSIMILIANO	--
SERRA DAMIANO	--
SERRA FRANCESCO	SI
SOLE VALERIA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale DR. CARTA GIANCARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CATTE LUCIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.

Visto l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Visti:

l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Visto l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Visti:

l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

l'articolo 1, comma 81 della legge 197/2022 il quale ha aggiunto la lettera g) bis all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 prevedendo che sono esenti *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo*

comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»”.

Visto l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visti:

l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visti:

l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020.

l'articolo 1, comma 837 lett. a) della legge n. 197/2022, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo*";

l'articolo 1, comma 837 lett. b) della legge n. 197/2022, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "*In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*".

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

Considerato che le fattispecie per le quali è ammessa la diversificazione delle aliquote IMU sono le seguenti:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui sopra esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, del summenzionato Decreto.

Considerato che l'art. 6 ter del DL 132/2023, così come convertito dalla L. 170/2023, rubricato “*Proroga del termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell’IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali*” ha disposto che “*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025*”.

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 09/02/2023, con cui erano state determinate per l’anno 2023 le aliquote d’imposta IMU.

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l’anno di imposta 2024.

Ritenuto per i motivi sopra espressi, di poter approvare per l’anno 2024 le aliquote IMU così come da dispositivo della presente deliberazione, senza l’uso del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visto l’articolo 1, comma 779 della legge n. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente

Visto l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario;

Illustra la proposta il Sindaco.

Con votazione unanime favorevole dei presenti,

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 2024 le seguenti aliquote dell’IMU e detrazioni per l’abitazione principale:

a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e

relative pertinenze: aliquota pari al **4,00%** – detrazione € **200,00**;

- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,00%**;
 - c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al **7,60%**;
 - d) fabbricati ubicati fuori dal centro abitato: aliquota nella misura del **5,50%**;
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **6,00%**;
 - f) aree fabbricabili: aliquota pari al **6,00%**.
 - g) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0,00%**
- 2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2024 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CALARESU CARMELA** in data **19/12/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CALARESU CARMELA** in data **19/12/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
Sindaco CATTE LUCIA

Segretario Generale
DR. CARTA GIANCARLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAlbo:PROGRESSIVO

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR. CARTA GIANCARLO** attesta che in data 21/12/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge